

Regolamento Comunale per la concessione di civiche benemerenze.

Articolo 1.

OGGETTO E FINALITA'

1. Il Comune di Montespertoli, nel perseguire il compito istituzionale di promuovere la crescita civile e la coesione sociale della comunità amministrata, con ciò facendosi interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, dello sport, della cultura, dell'istruzione, della politica, del volontariato, ovvero con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.
2. Il Comune di Montespertoli ritiene altresì tra i suoi doveri favorire l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri in Italia ed in Europa al fine della loro piena partecipazione alla vita locale

Articolo 2.

CITTADINANZA ONORARIA

1. Allo scopo è istituita la cittadinanza onoraria quale speciale benemeranza destinata a premiare le persone e gli enti che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente.
2. La cittadinanza onoraria viene conferita a personalità non residenti mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di Montespertoli.
3. Ai fini del presente regolamento i cittadini iscritti AIRE, ancorché iscritti nelle liste elettorali del Comune, non vengono considerati come residenti.
4. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario

Articolo 3.

CITTADINANZA ONORARIA AI FIGLI DI STRANIERI NATI IN ITALIA

1. In attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione 42 /2003 viene istituita questa particolare categoria di civiche benemerenze.
2. La cittadinanza onoraria viene conferita a tutti i figli di stranieri nati in Italia, residenti a Montespertoli che non hanno cittadinanza italiana
3. La cittadinanza onoraria viene conferita nell'anno successivo all'anno di nascita con la consegna ai loro genitori di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di Montespertoli.
4. La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

ART. 4

Chiavi d'oro

1. Allo stesso modo è istituita l' onorificenza denominata "Chiavi d'oro" consistente nella riproduzione delle due chiavi raffigurate sullo stesso municipale riprodotto in oro
2. Le chiavi d'oro vengono conferite a personalità residenti nel Comune ed agli enti che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento

Articolo 5

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO concessione cittadinanza ex art. 2 e 4

1. Le proposte di concessione, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere avanzate dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, nonché da enti e da singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenzza.
2. L'istanza di concessione deve essere motivata.
3. Il soggetto promotore ha l'obbligo di fornire un curriculum vitae del candidato evidenziando gli aspetti ritenuti rilevanti ai fini della concessione della benemerenzza.
4. Il Segretario Generale, avvalendosi dell'apporto obbligatorio degli Uffici Comunali, provvede alla loro istruttoria, corredandole di ogni altro utile elemento informativo, comprendente l'eventuale precedente concessione di altra benemerenzza.
5. Le proposte così istruite sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio Comunale.
6. Sulla proposta è obbligatoriamente acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo.
7. Tale parere è assunto a maggioranza qualificata dei 4/5, attribuendo a ciascun Capogruppo consiliare un numero di voti pari al numero dei componenti il suo Gruppo.
8. Tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nel procedimento di concessione di una civica benemerenzza, sono tenuti al segreto d'ufficio sulle proposte e sull'assegnazione delle benemerenzze civiche sino alla data della loro ufficializzazione.

Articolo 6.

CONCESSIONE

1. Concluso favorevolmente l'iter di cui al precedente articolo la cittadinanza onoraria è conferita con Deliberazione del Consiglio comunale.

Articolo 7

CERIMONIA DI CONFERIMENTO

1. La cittadinanza onoraria è consegnata dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale solennemente convocato in seduta straordinaria.
2. Il conferimento avviene, di regola, nella Sala del Consiglio comunale, presso il palazzo comunale.
3. La notizia del conferimento della cittadinanza onoraria, nonché quella relativa alla convocazione del Consiglio comunale per la cerimonia ufficiale di cui al primo comma, sono adeguatamente pubblicizzate a mezzo stampa e nei modi ritenuti utili a favorire la partecipazione della popolazione e delle istituzioni e autorità cittadine.
4. Durante il conferimento della cittadinanza, il Sindaco deve indossare la fascia tricolore, deve essere presente nel luogo della consegna il gonfalone del Comune adeguatamente scortato e sono esposte al palazzo comunale la bandiera italiana e quella dell'Unione Europea.

Articolo 8.

REGISTRO DELLE CONCESSIONI

1. La cittadinanza onoraria è consegnata unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Solenne Registro delle Concessioni, conservato a cura della Segreteria Generale.

Articolo 9

PERDITA DELLA BENEMERENZA

1. Incorre nella perdita della civica benemeranza di cui agli art. 2 e 4 del presente regolamento l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato con Deliberazione del Consiglio comunale, su parere conforme della Conferenza dei Capigruppo.
2. Incorre nella perdita della civica benemeranza di cui all'art. 3 del presente regolamento l'insignito che ottenga la cittadinanza o che trasferisca la residenza in altro comune

Articolo 8.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.